

# **TI\_GERICHTE 11.1997.148 vom 25. November 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-11-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.148](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.148)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.148 du 25 novembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.148 del 25 novembre 1998

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Pretore ha respinto la richiesta di edizione delle carte di credito poiché la documentazione ottenuta in sede provvisoria appariva già sufficiente, mentre la richiesta dei giustificativi delle carte medesime appariva inammissibilmente inquisitoria. L'appellante sostiene invece che l'edizione degli estratti delle carte di credito è necessaria per dimostrare che non vi è stata alcuna riduzione del tenore di vita del marito e, dunque, alcuna diminuzione del reddito. La documentazione agli atti, inoltre, non sarebbe sufficiente, riferendosi essa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 6 settembre 1996, anteriore alla pretesa riduzione delle entrate del marito. L'appellante contesta inoltre il carattere inquisitorio della richiesta dei giustificativi delle spese compiute con le carte di credito.

### **E. 2**

Contrariamente a quanto l'appellante pretende, dall'istruttoria provvisoria è emersa con una certa attendibilità – come ha già accertato questa Camera – una diminuzione del reddito del marito, ma non una proporzionale compressione delle spese, tant'è che egli ha continuato a vivere sopra le sue possibilità, accumulando un impressionante passivo sul Verrechnungskonto presso la \_\_\_\_\_ (sentenza del 20 marzo 1998, consid. 7). Per determinare il reddito del marito nel 1997 questa Camera si è dipartita così dal reddito conseguito nel 1996. Ciò posto, mal si comprende come l'appellante potrebbe dimostrare, con la documentazione richiesta, che il reddito del marito non è calato. L'utilità delle edizioni di documenti risulta del resto ancor più dubbia ove appena si consideri che dall'istruttoria provvisoria è emerso come il marito non abbia altre fonti d'entrata oltre il reddito dichiarato, salvo quanto ricavato da una vendita di azioni a \_\_\_\_\_ (sentenza 20 marzo 1998, consid. 7). L'edizione dei documenti sin dal 6 settembre 1996, poi, appare spropositata se si pensa che il Pretore, quando statuirà sulle conseguenze accessorie della separazione o del divorzio, dovrà fondarsi sulla situazione economica esistente a quel momento (o riferirsi tutt'al più agli anni immediatamente precedenti), rispettivamente dovrà tenere conto del livello di vita durante l'unione coniugale, non di quello dopo la separazione. Allo stato attuale delle cose, quindi, la richiesta dell'appellante non si giustifica. Rivelandosi concludente nel seguito del processo, tale documentazione potrà essere chiesta – se mai – al momento in cui risulterà determinante ai fini del giudizio. Identiche conclusioni si impongono per quanto riguarda gli estratti conto delle carte di credito, di cui l'appellante sostiene di essere venuta a sapere solo in tempi recenti, e la cui edizione sarebbe a suo dire necessaria per una valutazione complessiva del reale tenore di vita del marito. Su questo punto l'appello è pertanto

destinato all'insuccesso.

### **E. 3**

L'appellante critica anche il rifiuto di ammettere l'edizione dei giustificativi delle carte di credito. Contrariamente all'assunto del Pretore, l'edizione dei giustificativi non appare necessariamente inquisitoria, né lo stesso Pretore l'aveva ritenuta tale nella procedura cautelare, potendo essa servire a verificare in che misura i giustificativi corrispondano alle singole voci dell'estratto conto. Se non che, non giustificandosi in concreto l'edizione degli estratti conto, non vi è ragione di ammettere nemmeno i giustificativi. Poco importa che in sede provvisoria il Pretore abbia decretato siffatta edizione. In quella sede difatti egli aveva accertato l'utilità della produzione degli estratti conto, ciò che attualmente non è più il caso.

### **E. 4**

Il Pretore ha respinto la richiesta di edizione di documentazione contabile dal convenuto e dalle note società, argomentando che, nella misura in cui la documentazione richiesta non figurasse già atti poiché prodotta nel procedimento cautelare, farebbe difetto il requisito della comunanza dei documenti, avendo il marito ceduto le sue quote di partecipazione nelle note società. a) L'appellante fa valere che la documentazione agli atti si riferisce alla situazione fino al

### **E. 6**

Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Sono posti quindi per un decimo a carico del marito e per il resto a carico dell'appellante, con l'obbligo per essa di rifondere al marito un'adeguata indennità a titolo di ripetibili ridotte. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 6 del decreto impugnato è così riformato: L'edizione dal convenuto, nel termine di 30 giorni, degli estratti del \_\_\_\_\_ detenuto presso la \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ per il periodo dal 9 agosto 1996 al 1° gennaio 1997 e per il periodo successivo al 7 aprile 1997. Ogni altra richiesta è respinta. Per il resto il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.– b) spese fr. 50.– fr. 1'000.– già anticipati dall'appellante, sono posti per un decimo a carico di \_\_\_\_\_ e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 900.– per ripetibili ridotte. 3. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.